



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 del 23-10-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: CONTESTAZIONE ORDINANZA N. 930 DELL'8.10.2019 DEL COMUNE DI PISTOIA. AFFIDAMENTO INCARICO

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove del giorno ventitre del mese di Ottobre, alle ore 13:30, riunitasi in numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori Assessori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Assente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Udita la relazione dell'Assessore proponente,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta.

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **207** del **23-10-2019**

OGGETTO: CONTESTAZIONE ORDINANZA N. 930 DELL'8.10.2019 DEL COMUNE DI PISTOIA. AFFIDAMENTO INCARICO

PREMESSO che:

- con Ordinanza n. 930 dell'8.10.2019 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva del Comune di Pistoia è stata modificata la disciplina della circolazione nella Via Vecchia Fiorentina compreso il tratto lungo circa 2 km dove la proprietà stradale è per metà carreggiata del Comune di Quarrata;
- l'ordinanza sopracitata risulta priva dei presupposti di legittimità;
- l'atto del Comune di Pistoia ha già determinato notevoli disagi ai cittadini e alle aziende che utilizzano tale tratto stradale, oltre a causare danni che all'uopo saranno stimati;
- nonostante le richieste avanzate per le vie brevi da parte dell'Amministrazione Comunale di Quarrata, il Comune di Pistoia non intende annullare l'atto e quindi ripristinare le condizioni della viabilità antecedenti l'ordinanza;

CONSIDERATO che:

- il persistere delle condizioni createsi a causa dell'Ordinanza sopracitata determineranno ulteriori disagi e danni alla collettività, alle aziende, nonché alle infrastrutture Comunali e pertanto sussistono motivi di urgenza affinché il Comune di Pistoia sia diffidato ad annullare in autotutela l'ordinanza che ha illegittimamente posto il senso unico sulla via Vecchia Fiorentina, verso Quarrata come indicato nell'atto stesso;

DATO ATTO che:

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa del Comune di Quarrata finalizzata alla contestazione di tale ordinanza;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato
- l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico
- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;
- il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, stante l'importo dell'affidamento, la conoscenza del territorio e degli atti di pianificazione territoriale e Urbanistica del Comune di Quarrata, anche in virtù di procedure tuttora in corso, ha individuato nell'Avvocato Guido Giovannelli con studio in Prato, via della Repubblica 245, il legale cui affidare l'attività in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari generali e Attività negoziali l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio provvedimento;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 41, comma 8 del vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale;

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali di conferire all'avv. Guido Giovannelli con studio in Prato, via della Repubblica 245, l'incarico di produrre istanza al Comune di Pistoia finalizzata ad ottenere l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 930/2019;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;
- 3) di dare atto altresì che l'affidamento dell'incarico, il relativo impegno e liquidazione di spesa, nonché tutti gli ulteriori adempimenti necessari, saranno assunti con atti del responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità;

4) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;
5) di dare atto che in caso di mancato accoglimento dell'istanza di autotutela, l'Amministrazione Comunale procederà con successiva deliberazione in merito;
6) di riservarsi di richiedere al Comune di Pistoia il risarcimento dei danni e dei costi derivanti dall'ordinanza 930/2019 citata;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di limitare quanto possibile i danni determinati dall'ordinanza oggetto di contestazione.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.